

Avv. Daniela Ricciuti
Roma 00191 Largo Gerolamo Belloni n. 4
Tel./Fax: 066792922 Cell.: 3392810 106
Pec: danielaricciuti@ordineavvocatiroma.org
Mail: daniela.ricciuti@gmail.com

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per MOTIVI AGGIUNTI *ex art. 43 c.p.a.*

nell'ambito del **Ricorso principale** recante il numero di **R.G. 8080/2020**

proposto sempre avverso le medesime parti e pendente avanti a codesto ill.mo T.A.R.

recante ISTANZA CAUTELARE

per l'ing. **Giuseppe PALERMO** (c.f. PLRGPP75M27G942L), nato a Potenza il 27/08/1975 e residente in Roma alla via dei Conciatori n. 3i, difeso e rappresentato dall'avv. Daniela Ricciuti (c.f. RCCDNL75A63A390Y), giusta procura allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma al largo Gerolamo Belloni n. 4, con indicazione di voler ricevere ogni comunicazione di cancelleria all'indirizzo PEC: danielaricciuti@ordineavvocatiroma.org oppure al fax 06-6792922 e con domicilio digitale come da registri di legge,

– *ricorrente* –

contro

L'**Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali** (codice fiscale 96443320583 - codice IPA 00YVS7), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

– *amministrazione resistente* –

e nei confronti di

- Nicola Bevilacqua (c.f. BVLNCL65M06A285D), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Muscatello, (c.f. MSCFNC66A16G148F, pec: avvocatomuscatello@pec.giuffre.it, fax n. 080.9149769) con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Alessandro Manzoni 21;
- Luigi Minenza (c.f. MNNLGU63E11F611Q), nato a Monterotondo (Rm) l'11 Maggio 1963, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Vadalà (c.f. VDLCHR78B50H501A, pec: chiaravadala@ordineavvocatiroma.org, fax 0658363599), ed elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Gianicolense 51, presso la sede della Vadala Lex Società tra Avvocati srl;

- Francesca Maggio (c.f. MGGFNC72C46B963O), nata a Caserta il 6 Marzo 1972, PEC francesca.maggio@ordingce.it, non costituita in giudizio;
- Wanda Giornetti (c.f. GRNWND71B58D643M), nata a Foggia (Fg) il 18 Febbraio 1971, PEC w.giornetti@pec.ording.roma.it, non costituita in giudizio; – *controinteressati* –

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,

nei limiti dell'interesse del ricorrente,

PREVIA SOSPENSIONE E/O CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE,

e con riserva di proporre motivi nuovi e/o aggiunti,

quanto ai presenti motivi aggiunti

- della **Graduatoria finale** approvata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. 0029388 del 23/05/2023 (data di pubblicazione: 24-05-2023 - pubblicata sul sito web https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_14097_0_1.html), del “Concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA”, prot. 0029146 del 05/07/2022, **nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti utilmente collocati**, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento:
- dei verbali della Commissione, ed in particolare tra gli altri: - dei verbali di riunione della Commissione per la correzione delle prove scritte; - del verbale n. 3 del 27/10/2022 della Commissione esaminatrice; - del verbale n. 4 del 21/11/2022 della Commissione esaminatrice; - della griglia di valutazione delle prove scritte allegata al verbale n. 9 del 04/03/2023; - verbali allo stato non noti, in quanto non trasmessi nonostante l'istanza di accesso presentata e solo parzialmente evasa (verbale n. 6 e verbali successivi al n. 9, *etc.*);
- dell'atto di nomina della Commissione del 25/08/2022 prot. n. 36211e dell'atto di modifica della Commissione del 16/09/2022 prot. n. 39602;
- il decreto di integrazione della Commissione esaminatrice con “un esperto della lingua inglese, un esperto di apparecchiature e applicazioni informatiche e un esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario” (non trasmesso sebbene fosse stato espressamente richiesto con l'istanza di accesso presentata e solo parzialmente evasa);
- di eventuali atti non conosciuti e di tutti gli atti preliminari, preparatori, presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;

nonché dei seguenti atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio:

- della Graduatoria del “*Concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l’Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA*” (data di pubblicazione: 05-07-2022 - pubblicata sul sito web https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_10502_640_1.html - REGISTRO UFFICIALE.Int.0029146.05-07-2022), nella parte in cui non include il ricorrente tra i soggetti utilmente collocati, in una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

- per quanto possa occorrere e nei limiti dell’interesse del ricorrente, del bando della procedura per cui è controversia, nelle parti che verranno appresso meglio specificate;

- del provvedimento con il quale è stato approvato l’elenco dei soggetti ammessi a sostenere le prove orali, nonché del relativo elenco nella parte in cui parte ricorrente non è collocata in posizione utile;

- del quesito somministrato ai candidati alla seconda prova scritta;

- dell’esito della seconda prova scritta del ricorrente relativa al suddetto concorso, per come pubblicato in data 27/03/2023, da cui si evince che all’ing. Palermo è stato attribuito un punteggio pari a punti 66,73 per cui risulta “*non ammesso*” alla prova orale;

- dei verbali/atti della Commissione, ancorché non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le tracce da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta, con particolare riferimento alla traccia della seconda prova scritta n. 2 somministrata in data 27/10/2022;

- del provvedimento, allo stato non noto, con il quale è stata nominata la Commissione, che ha predisposto, per quanto qui interessa, i quesiti della prova scritta qui impugnata ed i criteri di assegnazione dei punteggi in base ai quali sono valutate le prove; nonché ha corretto gli elaborati di parte ricorrente e i relativi verbali anche alla luce di tutti i motivi in atti;

- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta, anche quelli allo stato non noti: verbale con cui sono stati indicati i punteggi assegnati a parte ricorrente nella valutazione delle prove scritte; verbali delle operazioni di correzione e di valutazione delle prove scritte in cui risulta il tempo di correzione degli elaborati di parte ricorrente; scheda di valutazione della prova di parte ricorrente;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché, per ribadire e reiterare, l’impugnazione di cui al ricorso introduttivo iscritto al n. 8080/2023 R.G.

Ric. di Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo;

il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari,

anche di segno propulsivo,

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con riserva nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante,

nonché, occorrendo, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata all'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso e/o all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla successiva prova orale del concorso per cui è causa, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale, in subordine, da liquidare per equivalente.

PREMESSO

La questione che col presente atto di “**Motivi aggiunti**” viene dedotta all'attenzione di Codesto Ecc.mo TAR, risulta dallo Stesso in gran parte conosciuta in quanto afferente la medesima procedura concorsuale di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo qui oggetto di impugnazione l'approvazione della relativa graduatoria finale di merito successivamente intervenuta.

Pertanto, rinviandosi alla ricostruzione in fatto e in diritto operata in sede di ricorso, si ribadisce brevemente che l'ing. Palermo, già alle dipendenze dell'ANSFISA in posizione di dirigente di prima fascia settore tecnico, possedendo i requisiti richiesti, partecipava al concorso di cui al “*bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 15 dirigenti di seconda fascia, settore tecnico, presso l'Agenzia Nazionale della Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali - ANSFISA*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05/07/2022.

L'art. 6 del bando prevedeva che la procedura concorsuale si articolasse attraverso le seguenti fasi: a. prova preselettiva; b. valutazione dei titoli; c. due prove scritte; d. prova orale. Inoltre prevedeva che alla prova orale fossero ammessi i candidati che avessero riportato *in ciascuna delle due prove scritte una votazione minima di 70/100*.

In data 27/10/2022 l'odierno ricorrente partecipava alle prove scritte del concorso in epigrafe.

In data 27/03/2023 venivano pubblicati sul sito web istituzionale di ANSFISA gli Esiti delle prove scritte ed il calendario della prova orale, ed in tal modo il ricorrente veniva a conoscenza della propria non ammissione alla prova orale a causa dell'esito negativo della sola seconda prova scritta, cui era stato assegnato il punteggio di 66,73/100, mentre alla prima prova scritta aveva conseguito il punteggio di 71,50/100.

Prima della notifica e del deposito del ricorso, in data 18/05/2023 il ricorrente aveva presentato istanza di accesso all'ANSFISA chiedendo la trasmissione di copia dei seguenti documenti: 1) Copia del Decreto di

nomina della Commissione esaminatrice, del decreto di integrazione della Commissione esaminatrice con “un esperto della lingua inglese, un esperto di apparecchiature e applicazioni informatiche e un esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario”; 2) Copia del verbale della Commissione esaminatrice di determinazione delle tracce delle prove scritte; 3) Copia dei verbali della Commissione esaminatrice con la declinazione dei criteri stabiliti nel Bando di Concorso, per la correzione delle prove scritte; 4) Copia degli elaborati dello scrivente (codice 79); 5) Copia dell’estratto del verbale della Commissione esaminatrice di correzione e di valutazione delle prove scritte dello scrivente (codice 79); 6) Copia degli elaborati della seconda prova scritta dei candidati con i seguenti codici: 58, 106, 378, 477, 575, 523, 304, 515, 481, 348, 267, 317; 7) Copia dell’estratto del verbale della Commissione esaminatrice di correzione e di valutazione delle prove scritte dei candidati con i seguenti codici: 58, 106, 378, 477, 575, 523, 304, 515, 481, 348, 267, 317.

Successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, in data 14.06.2023 l’Agenzia trasmetteva la documentazione richiesta in modo **parziale omettendo** e/o non fornendo copia di tutta la documentazione formata, richiamata e sottesa alla procedura di selezione di cui al Bando di concorso indicato in oggetto con riferimento all’istante ing. Palermo (come da precedente richiesta di accesso del ricorrente datata 18/05/2023, in particolare mancano tra l’altro il decreto di integrazione della Commissione esaminatrice con “un esperto della lingua inglese, un esperto di apparecchiature e applicazioni informatiche e un esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario”, nonché i verbali n. 6 e successivi al n. 9).

Pertanto, l’istante si vedeva costretto a **reiterare** la richiesta di accesso già formulata a mezzo pec del 13/07/23 ed attualmente è in attesa della ricezione della suddetta documentazione, e quindi con riserva di motivi aggiunti a seguito delle necessarie ed opportune verifiche.

Sebbene, come sopra rilevato, l’istanza di accesso agli atti sia stata solo in parte riscontrata dall’amministrazione, già da quanto da questa trasmesso a mezzo pec del 14.06.2023, risulta ancor più inequivocabilmente l’illegittimità degli atti impugnati, che, ferme restando le ulteriori irregolarità/violazioni che potranno emergere all’esito della compiuta verifica della documentazione richiesta, sono affetti, per derivazione, dagli stessi vizi da cui sono affetti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché da ulteriori vizi che pure si fanno valere.

Pertanto, ribadendosi i motivi di impugnazione già dedotti col ricorso introduttivo del presente giudizio, che si ha qui per integralmente richiamato, col presente atto si impugna altresì la Graduatoria finale, pubblicata successivamente alla notifica e al deposito del ricorso, nonché alla reiterazione ed estensione dei già dedotti motivi di ricorso agli atti successivamente adottati dall’amministrazione resistente, facendosi altresì valere gli ulteriori vizi propri e di illegittimità derivata.

Donde la presente impugnazione che procede per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 CO 3 COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. n. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI NON AGGRAVIO DEL PROCEDIMENTO DI RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONI DI LEGGE.

Rinviando a tutto quanto già evidenziato in sede di ricorso introduttivo, ci si limita a ribadire come di seguito.

Sull'erronea valutazione dell'elaborato di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

Si deve ribadire (anche dopo la verifica della documentazione trasmessa da ANSFISA a seguito di istanza di accesso) che la valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un **punteggio numerico**, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente.

Pertanto manca una motivazione in grado di esplicitare eventuali ragioni della valutazione rispetto alle presunte carenze dell'elaborato in oggetto, alla stregua dei principi guida dell'*agere* amministrativo.

Il solo voto numerico appare assolutamente incongruo ed inidoneo a giustificare la valutazione e tale assoluta inidoneità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

Evitando di reiterare le argomentazioni ed i richiami alla copiosa Giurisprudenza in materia, di cui si già dato conto nel ricorso introduttivo, ci si limita a ribadire che principio oramai consolidato è quello secondo cui "*alla luce del principio enunciato dall'art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 [secondo cui, per garantire la trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, le commissioni esaminatrici devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso], deve ritenersi che il voto numerico delle prove possa essere espresso legittimamente solo nel caso in cui costituisca una puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. La valutazione in forma numerica delle prove di concorso è quindi legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche*" (Cons. St., Sez. V, n. 4782/2004, cit.; in termini, Sez VI, 30 aprile 2003 n. 2331; T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, 20 agosto 2004 n. 680 e 4 febbraio 2004 n. 64; T.A.R. Umbria, n. 66/2004, cit.; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 settembre 2002 n. 3367).

Ed ancora "*La votazione numerica – attribuita alle prove o ai titoli di un concorso pubblico – in mancanza di una norma contraria esprime e sintetizza il giudizio tecnico della Commissione, atteso che esso già contiene in sé, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta; ciò, tuttavia, a patto che*

siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate, senza che possa rilevare la mancanza negli elaborati del candidato di segni di correzione e/o glosse" (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/10/2021, n.10242).

Recentissima la decisione del Consiglio di Stato in base alla quale: *"Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica"* (C.d.S., Sez. II, n. 4247 del 27 aprile 2023).

E' dunque possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

Qui l'art. 8 del bando elenca criteri di valutazione generici ed insufficienti: i) *la completezza dell'esposizione;* ii) *l'eshaustività delle argomentazioni;* iii) *l'aderenza al contesto;* iv) *la visione e la prospettazione dei temi trattati*), che la Commissione si limita a richiamare senza alcuna specificazione e/o predeterminazione, contrariamente a quanto statuito dallo stesso bando all'art. 5 comma 6: *"Alla Commissione esaminatrice, tra l'altro, compete, nel rispetto di quanto previsto nel presente Bando e dalla normativa vigente, la preventiva definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove d'esame"*.

Un'unica aggiunta, evidentemente del tutto insufficiente: *"per ciascuno di detti criteri la Commissione potrà attribuire fino a 25 punti, per un massimo complessivo di 100 punti per prova (totale massimo trecento punti per tre prove)"* (cfr. verbale n. 2 e 3).

Analogamente la griglia di valutazione si limita esclusivamente a riportare i quattro suddetti criteri e le relative valutazioni esclusivamente per punteggio numerico.

Di seguito la valutazione dell'elaborato dell'odierno ricorrente come si evince dalla suddetta griglia:

criterio 1 – completezza: 17,10;

criterio 2 – esaustività: 16,60;

criterio 3 – aderenza: 16,27;

criterio 4 – visione: 16,77;

con un punteggio complessivo finale di 66,73 (verbale n. 9).

Evidente che una siffatta valutazione numerica risulta del tutto insufficiente a motivare il giudizio.

Pertanto nel caso che ci occupa la semplice valutazione numerica degli elaborati risulta illegittima in quanto la lista “preconfezionata” di indici valutativi incerti e generici costituisce un insieme di criteri privi di una concreta specificazione ed assolutamente inidonei a giustificare una valutazione insufficiente, in mancanza di una motivazione capace di estrinsecare l’effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri e di *omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico*.

In altri termini qui la votazione numerica risulta inidonea ad integrare una motivazione sufficiente della valutazione resa, posto che la Commissione non ha provveduto, come avrebbe dovuto, a fissare in precedenza criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, tali da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate.

Altro principio consolidato in giurisprudenza è quello per cui *“nei pubblici concorsi le commissioni esaminatrici, (chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza)”* (C.d.S., Sez. IV, n. 492; in termini cfr. anche sez. IV Cons. St., sez. III, 17 maggio 2013, n. 2684; Id., 7 gennaio 2013, n. 15; Cass. civ, ss.uu., 22 maggio 2012, n. 8071).

L'eccessiva genericità dei criteri comporta l'assenza di una precisa scala di riferimento, tale che le valutazioni della Commissione risultino caratterizzate da un'eccessiva discrezionalità di giudizio che, come nella fattispecie che ci occupa, può pregiudicare un elaborato ben formulato, non permettendo di individuare con esattezza il livello di preparazione che del candidato presenta.

Si è già dato conto dell'ulteriore motivo di censura relativo alla traccia estratta (la n. 2) per la seconda prova scritta, che, riguardando un generico scenario *post* emergenza, e quindi un qualsiasi evento calamitoso e ad una condizione anche non adeguatamente valutabile da parte della Commissione, risulta inconferente rispetto alle materie indicate dal bando, riguardando aspetti non coerenti con le materie previste nel bando e con le attività di cui si occupa l'Agenzia, oltre che eccessivamente ampia generica e priva di possibili riferimenti oggettivi e non univoci.

Non solo. Oltre alla genericità dei criteri di valutazione, ricorre un manifesta illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza della valutazione resa dalla Commissione alla seconda prova scritta del ricorrente, sotto i molteplici seguenti aspetti.

L'art. 28 del DLgs 30 marzo 2001 n. 165 - *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, con riferimento all'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, al

comma 1-bis riporta *“Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, (i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare) e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti”*. Di qui la necessità di definire un'adeguata metodologia per consentire un'oggettiva e precisa valutazione delle prove, che senza dettagliare i criteri ed i contenuti minimi non possono esser evidentemente valutate in maniera oggettiva.

Il punto 3.3 delle ultime *“Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica”* della SNA (Settembre 2022) con riferimento alle *“Prove scritte”* stabilisce che *“La proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l'orientamento al risultato etc.”*. Il che comporta la necessità di definire, da parte della commissione, degli *“obiettivi attesi”*, ovvero, in accordo col precedente punto del DLgs 165, di definire un'adeguata metodologia di valutazione nonché i contenuti minimi che gli elaborati dovrebbero avere per poter esser considerati attinenti agli obiettivi attesi dalla Commissione.

Il punto 3.5 delle ultime *“Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica”* della SNA (Settembre 2022) a proposito della *“La determinazione del punteggio da attribuire a tale tipologia di prove deve essere oggetto di oculata ponderazione e in funzione delle competenze specifiche della posizione in concorso indicate nel bando stesso”*. Quindi la necessità di definire un'oculata metodologia di valutazione ovvero di dettagliare nello specifico gli elementi che gli elaborati dovrebbero contenere. Si evidenzia la necessità di un'oculata ponderazione da parte dell'amministrazione e della commissione sia nella fase precedente alla prova che nella fase successiva (valutazione degli elaborati), che ovviamente richiede un'adeguata ponderazione dei punteggi da assegnare agli elaborati e quindi un adeguato impegno della Commissione anche sotto il profilo del tempo profuso.

A tal proposito si evidenzia che dai verbali trasmessi a seguito dell'istanza di accesso, emerge con chiarezza la ristrettezza dei tempi impiegati nella lettura e valutazione delle prove, soprattutto nella giornata in cui sono stati assegnati i punteggi alla seconda prova del ricorrente (cfr. verbale n. 9 del 20 febbraio 2023).

Il giorno di valutazione della seconda prova scritta del ricorrente (codice candidato n. 79 e codice prova 702236), risulta che i tre membri della Commissione hanno esaminato e valutato 60 elaborati, dal test codice 702046 al codice 702254 (in realtà rappresentanti un intervallo ben più ampio di 60), e che lo stesso verbale riporta che *“I file vengono distribuiti a tutti i componenti della commissione per agevolarne la lettura”* nonché che *“la Commissione procede, congiuntamente, alla lettura degli elaborati contrassegnati da distinti codici identificativi anonimi e alla relativa valutazione”*.

Il verbale riporta che la seduta è iniziata alle ore 12.00, che i lavori sono stati sospesi tra le 15.00 e le 16.00 e che i lavori sono terminati alle ore 19.00, per cui i componenti della commissione in 6 ore (360 minuti) avrebbero letto, esaminato e valutato ben 60 elaborati, impiegando pertanto soli 6 minuti ad elaborato. In realtà è chiaro che gli elaborati potevano esser letti e valutati congiuntamente in 6 minuti in maniera adeguata/oggettiva solo se i tre membri, oltre a leggere elaborati scritti a mano mediamente lunghi almeno 6-7 pagine, sarebbero state in grado di coordinarsi, confrontarsi e tener alta la concentrazione senza alcuna pausa per 6 ore, altrimenti ovviamente il tempo netto per poter leggere e valutare ogni elaborato sarebbe stato inevitabilmente inferiore. Ad esempio, in 6 ore di attività, ipotizzando un minimo di 15 minuti complessivi per le inevitabili interruzioni ed 1 minuto ad elaborato per poter effettuare la valutazione, che consisteva nell'esprimere un voto per ognuno dei 4 criteri a commissario, effettuarne le 4 medie e determinare la somma del punteggio finale, rimarrebbero $360-15-(1*60) = 285$ minuti, ovvero un tempo di lettura medio pari a $285/60=4.75$ minuti. Tempo troppo ridotto per leggere e valutare adeguatamente ed oggettivamente elaborati afferenti a temi così ampi e complessi.

Si segnalano alcune particolarità relative ai punteggi (cfr. Verbale n. 9).

Tra i 26 punteggi (tra i 60 presenti nella tabella riportata a verbale) maggiori o uguali a 70, 10 ricadono nel primo e ultimo quarto dei candidati (ovvero dal candidato n. 1 al n. 15 e dal n. 46 al n. 60), fascia in cui rientra il ricorrente e 16 nel secondo e terzo quarto (ovvero dal candidato n. 16 al n. 45).

Considerando che alcuni punteggi assegnati ai singoli criteri sono ad esempio, come per il ricorrente (criterio 1 di “completezza”), pari a 17.1 (ottenuto dalla media di 3 numeri, ognuno espresso da un componente della Commissione), si deduce che i commissari per i criteri avrebbero espresso dei punteggi (non riportati in nessun atto) rappresentati da numeri con decimali (non esistono 3 numeri interi che danno come media 17.1, in quanto tre numeri interi possono dare come media numeri interi o “,33” o “,67”), pur non avendo alcuna griglia di valutazione di dettaglio dalla quale poteva scaturire una tale “valutazione di precisione”.

In sostanza, non si compende perché, e soprattutto come, sia possibile che un commissario abbia assegnato punteggi con decimali, che di fatto portano ad una discretizzazione dieci volte superiore a quella espressa nell'art. 8 del bando, che già solo considerando numeri interi dava la possibilità di considerare 25 differenti graduazioni).

Sembrerebbe che gli elaborati valutati all'inizio ed alla fine (come quello del ricorrente) siano stati penalizzati rispetto a quelli della fascia centrale e che la Commissione abbia utilizzato una graduazione di punteggio di dettaglio, pur non avendo definito alcuno strumento (come delle griglie di valutazione) in grado di render la valutazione oggettiva.

Inoltre con riferimento alla griglia inserita nel Verbale 9, oltre alla mancanza del voto di ogni commissario, non risulta nessun commento/correzione sull'elaborato, con l'impossibilità quindi di poter eventualmente verificare la corrispondenza tra il voto riportato a verbale ed il giudizio legato al singolo compito. In sostanza,

in caso di errore (come può ad esempio esser un errore di battitura o di incasellamento), non è possibile controllare la corrispondenza elaborato-punteggio.

Analisi comparativa di alcuni elaborati con punteggio superiore a 70/100 (idoneità) con l'elaborato del ricorrente

La traccia estratta per la seconda prova scritta è *“Proponga il candidato gli elementi essenziali di un piano operativo di intervento post emergenza di ANSFISA o di altra struttura operativa (e quindi nell'ambito delle specifiche competenze) nel caso di un evento che interessi le infrastrutture di trasporto nel territorio di più regioni, comprese le proposte organizzative e le risorse necessarie”*.

Al fine di dimostrare l'adeguatezza dell'elaborato della seconda prova scritta del ricorrente, erroneamente valutato di poco al disotto della soglia dei 70 punti, si rappresenta che, nello svolgimento della prova l'ing. Palermo, oltre a determinare *le proposte organizzative e le risorse necessarie* (arrivando a determinare il numero di persone da impiegare ed i turni da considerare), come esplicitamente richiesto dalla traccia (e come quasi nessuno dei candidati che ha superato la seconda prova ha fatto), ha altresì:

- condotto un'attenta analisi del contesto delle opere ricadenti nel bacino affetto dall'evento sismico di ridotta magnitudo (per il quale la fase emergenziale e quella post-emergenziale possono di fatto coincidere) che potevano aver subito danni, considerando l'utilizzo di un “grafo GIS” della rete (di cui l'Agenzia si sta effettivamente dotando);
- definito gli elementi essenziali da ispezionare (ovvero dei parametri determinanti per poter valutare lo stato delle strutture da ponte, come ad esempio lo stato di pile, spalle ed apparecchi d'appoggio) per poter valutare visivamente la presenza di situazioni di danno agli elementi strutturali che possono incidere negativamente sulla sicurezza dei ponti, sulla scorta di quanto l'Agenzia fa realmente/correntemente, di fatto adattando al caso specifico ed allo scenario ipotizzato (per il quale le ispezioni non possono esser effettuate a campione e devono esser effettuate con la massima celerità) la *“Procedura per l'esecuzione delle attività ispettive di campo a campione sulle infrastrutture stradali e autostradali, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera a) del Decreto-legge n. 109/2018”* di cui al prot. dell'Agenzia num. 16599 del 22-04-2022.

Ciò detto, facendo riferimento ai quattro criteri di riferimento per la valutazione delle prove, si può affermare (senza entrare nel merito tecnico e senza dilungarsi troppo) che per l'elaborato del ricorrente:

- le richieste relative ai criteri della “completezza dell'esposizione” e della “esaustività delle argomentazioni” sono da ritenersi soddisfatte, in quanto l'elaborato esplicita tutti gli elementi essenziali di un piano operativo da utilizzarsi per la valutazione della sicurezza di opere civili in ambito stradale (quali ponti, gallerie e sovrastruttura), adattando al contesto ipotizzato la procedura effettivamente definita ed utilizzata dall'Agenzia, ed in quanto vengono esplicitati numerosi aspetti

fondamentali (come l'analisi del contesto, gli elementi essenziali da ispezionare, le proposte organizzative e le risorse necessarie per l'attuazione del piano operativo definito);

- la “aderenza al contesto” e la “visione e la prospettiva dei temi trattati” sono da valutarsi più che adeguate, visto che la trattazione proposta nell'elaborato riguarda approcci effettivamente utilizzati nell'ambito di eventi sismici e visto che quanto contenuto nell'elaborato di fatto è in linea con la direzione che l'Agenzia sta prendendo nell'ambito della gestione delle informazioni che è necessario acquisire (e custodire) in *input* (dai gestori) e fornire in *output* (in termini di eventuali problematiche che necessitano di approfondimenti o di limitazioni nell'utilizzo dell'infrastruttura stradale), facendo anche riferimento alle attuali tecnologie (quali il GIS).

Giova evidenziare che il ricorrente è da più di un anno coordinatore di una commissione ispettiva che realmente effettua, per conto dell'Agenzia, ispezioni visive su ponti stradali di tutta Italia, oltre ad essere un ingegnere dei trasporti con dottorato di ricerca in ingegneria delle strutture che da un ventennio si occupa proprio di ingegneria sismica nell'ambito di strutture da ponte, con importanti esperienze professionali e di ricerca in Italia, negli Stati Uniti ed in Cina, nonché con esperienza diretta di collaborazione, per vari anni, con il Dipartimento della Protezione Civile ed il consorzio universitario di laboratori di ingegneria sismica ReLUIS nell'ambito del sisma aquilano del 2009.

Dal confronto comparativo con alcuni elaborati che trattano tematiche simili (scenari post-sismici), è possibile far riferimento a tre elaborati, ovvero il 702056, il 702090 ed il 702122 (rispettivamente dei candidati cod. 523, 515 e 481).

In particolare, fermo restando che l'impostazione degli elaborati potrebbe esser considerata simile in quanto tutti riguardano scenari sismici, il confronto può esser effettuato su un elemento oggettivo, quale la presenza o meno di quanto esplicitamente richiesto nella seconda parte della traccia, ovvero sulla definizione delle “risorse necessarie” (ovviamente da effettuarsi con un completo schema quantitativo calibrato sulla base dell'entità dell'infrastruttura da verificarsi e dei parametri da rilevarsi durante le ispezioni).

Premettendo che le “risorse necessarie” vengono rappresentate chiaramente e quantitativamente solamente nell'elaborato del dal ricorrente (702236), di seguito si riportano i punteggi totali e quelli relativi ai primi due criteri (“completezza dell'esposizione” ed “esaustività delle argomentazioni”), i cui punteggi dovrebbero esser dipendenti anche proprio dalla presenza delle “risorse necessarie” (in quanto un tale elemento dovrebbe esser necessario, nei casi in cui l'impostazione e la tematica scelta sono simili, per un'oggettiva valutazione del punteggio da attribuire ad elaborati definiti a partire da una traccia vertente su tematiche particolarmente ampie e complesse), per l'elaborato del ricorrente e per i tre elaborati di confronto di cui sopra:

- l'elaborato 702236 del ricorrente (cod. 79) ha totalizzato punti 66.74 (rispetto ai 70 richiesti per poter fare la prova orale), di cui 17.1 e 16.6 punti per il primo e per il secondo criterio rispettivamente;

- l'elaborato 702056 ha totalizzato punti 79.67, di cui 20.13 e 19.97 punti per il primo e per il secondo criterio rispettivamente (con un vantaggio sul ricorrente di 6.4 sui primi due criteri);
- l'elaborato 702090 ha totalizzato punti 77.51, di cui 19.67 e 19.67 punti per il primo e per il secondo criterio rispettivamente (con un vantaggio sul ricorrente di 5.64 sui primi due criteri);
- l'elaborato 702122 ha totalizzato punti 76.02, di cui 19.58 e 19.80 punti per il primo e per il secondo criterio rispettivamente (con un vantaggio sul ricorrente di 5.68 sui primi due criteri).

In base a tutto quanto sopra rappresentato, non si comprende perché il punteggio assegnato alla seconda prova scritta del ricorrente è non sufficiente (seppur per poco) e non si può ritenere corretto l'esito della correzione dell'elaborato del ricorrente.

Dal confronto si evince che l'impostazione di base non è dissimile, essendo lo scenario di riferimento comune a tutti (ossia quello sismico), ma soltanto l'elaborato del ricorrente, dopo aver definito l'ambito d'azione (ovvero il numero di opere su cui effettuare ispezioni), alla fine rappresenta un completo schema quantitativo delle risorse necessarie.

Tale confronto dà contezza di alcuni elementi che potrebbero esser utili - nei casi in cui l'impostazione e la tematica scelta sono simili – ai fini di un'oggettiva valutazione del punteggio da attribuire ad elaborati definiti a partire da una traccia vertente su tematiche particolarmente ampie e complesse, stante la necessità di ipotizzare e definire una miriade di elementi.

Dal confronto emerge che prove giudicate con punteggi più alti rispetto all'elaborato del ricorrente di fatto non prendono in considerazione un importante elemento richiesto dalla traccia, come le “risorse necessarie”, quando invece la mancanza di un elemento esplicitamente richiesto dalla traccia dovrebbe incidere su criteri “quantitativi” quali la “completezza dell'esposizione” e la “esaustività delle argomentazioni”.

Gli elaborati della traccia della seconda prova, particolarmente ampia, generica e poco attinente alle materie del bando, molto focalizzate, come d'altronde è il mandato istituzionale dell'Agenzia, sui rischi e per niente su scenari emergenziali, per poter esser adeguatamente/oggettivamente valutati avrebbero necessitato di griglie di valutazione definite a partire dai criteri enunciati nel bando, e dall'art. 5 del bando si richiedeva alla Commissione la “*definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove*” (criteri e modalità mai meglio definiti/specificati).

A conferma di ciò le su richiamate Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le “Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica” della SNA, che evidenziano la necessità che le procedure concorsuali dirigenziali, di cui trattasi, debbano basarsi su riconosciute metodologie e standard, nonché mirare ad accertare la congruità delle risposte dei candidati a specifici obiettivi attesi ed a determinare con oculata ponderazione i punteggi da assegnare alle prove; detti elementi, nel caso di

specie, non sono stati nella maniera più assoluta presi in considerazione, nonostante la particolarità, la delicatezza e l'importanza del ruolo che riveste l'Agenzia che ha bandito il concorso.

Dall'analisi degli atti, con riferimento all'assegnazione di punteggi per la seconda prova scritta, per la quale il ricorrente non è stato giudicato idoneo a poter sostenere la prova orale con uno scarto modesto, ed in particolare dall'analisi del Verbale n. 9, è risultato che la Commissione esaminatrice ha dedicato un tempo troppo ridotto alla lettura, valutazione ed attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta del ricorrente, da cui è scaturita una non corretta valutazione della stessa, comunque valutata per meno di quattro punti percentuali al di sotto della soglia di 70 punti, limite minimo per poter accedere alla prova orale.

Esperienze professionali del ricorrente.

Il ricorrente, se solo fosse ammesso a sostenere la prova orale, concernente tutte le materie elencate nel bando di concorso e quindi anche le materie relative alla seconda prova scritta in oggetto, certamente dimostrerebbe la propria competenza nei specifici settori e materie richiesti dal bando, in considerazione delle esperienze professionali di cui è dotato (dottorato di ricerca ed anni di esperienza in settori affini a quelli dell'ANSFISA). Giova evidenziare che l'ing. Palermo è da circa 3 anni nell'area dirigenziale dell'Agenzia (tra i primi approdati in ANSFISA come professionista ingegnere di prima qualifica, appena è stata creata la Direzione Generale per la sicurezza stradale a seguito del crollo del ponte di Genova dell'agosto 2018). Da più di un anno è coordinatore di una commissione ispettiva che realmente effettua, per conto dell'Agenzia, ispezioni visive su ponti stradali di tutta Italia, oltre ad essere un ingegnere dei trasporti con dottorato di ricerca in ingegneria delle strutture che da un ventennio si occupa proprio di ingegneria sismica nell'ambito di strutture da ponte, con importanti esperienze professionali e di ricerca in Italia, negli Stati Uniti ed in Cina, nonché con esperienza diretta di collaborazione, per vari anni, con il Dipartimento della Protezione Civile ed il consorzio universitario di laboratori di ingegneria sismica ReLUIS nell'ambito del sisma aquilano del 2009.

In particolare, di seguito si riportano le principali attività svolte dal ricorrente nell'Unità Organizzativa di Area normativa e standard tecnici dell'ANSFISA:

- Esecuzione di Ispezioni di campo (in attuazione del Piano operativo quadrimestrale dell'Agenzia e del Programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali), con verifiche visive a campione su opere d'arte (ponti ed sovrastruttura stradale);
- Commissione dell'Organo Tecnico UNI/CT 021/GL 08 (Monitoraggio delle strutture), in qualità di referente esperto dall'ANSFISA (nomina prot. 25170 del 08-11-2021);
- Esperto al tavolo UNI/PdR "Certificazione del personale tecnico per la riparazione, rinforzo, protezione e manutenzione delle strutture in calcestruzzo armato normale e precompresso [RRPMca]";

- Commissione per la definizione dei criteri relativi alle verifiche tecniche e degli interventi manutentivi idonei da effettuare sulle strutture dei Ponti in Calcestruzzo armato precompresso e ordinario ai sensi del D.M. n. 288 del 19/07/2021, in qualità di figura tecnica di riferimento (professionista esterno) per la Sotto-Commissione 3 (Monitoraggio) istituita presso il CSLPP;
- Tavoli tecnici e Gruppi di lavoro nazionali (per la definizione delle Linee Guida su SGS, l'allineamento delle LLGG Ponti tra settore ferroviario e stradale, verifica software Fabre, istruttoria per piani di monitoraggio dinamico di ponti, progetto VISIVIA, ecc.);
- Delegazioni/WorkingGroup internazionali nell'ambito dell'International Transport Forum "ITF" (organizzazione intergovernativa del sistema Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE) per lo sviluppo di un "Safe System" internazionale in ambito stradale;
- Docente nel Master di II Livello in Gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto (Università di Genova);
- Tutor per vari tesisti del Master II Livello ADMSI (Analisi, Diagnostica e Monitoraggio di Strutture e Infrastrutture);
- Accordi e protocolli di collaborazione/ricerca (UniUD, Enea, Aiscat servizi, ecc.);
- Effettuazione Audit di sistema, al fine di effettuare l'attività di sorveglianza di sistema sui gestori (per cui si effettua un audit iniziale e poi degli audit periodici secondo la programmazione stabilita dal Programma delle attività di vigilanza dell'Agenzia, volti a valutare l'adeguatezza e le prestazioni del sistema di gestione della sicurezza di cui sono dotati i gestori allo scopo di mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio);
- Redazione di articoli per riviste scientifiche internazionali ed attività varie di rappresentanza per l'Agenzia (a conferenze, tavole rotonde, ecc.).

II - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 34 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI.

Si è già riferito che nello svolgimento delle prove scritte veniva riscontrata la presenza di codici numerici che rendevano facilmente associabili i compiti ai candidati, con conseguente assenza del necessario anonimato.

Difatti su ogni elaborato svolto per le due prove scritte, i candidati venivano invitati dalla Commissione ad apporre un adesivo con la stampa di un codice a barre (anonimo per natura) e di un codice numerico a 6 cifre (assolutamente non anonimo); detto codice numerico di fatto rendeva identificabile il compito, facendo venir meno la necessaria impossibilità di poter collegare il compito al candidato.

Inoltre il suddetto codice a 6 cifre era composto delle prime 3 cifre sempre uguali per tutti i concorrenti (702) e le ulteriori 3 univocamente assegnate ad ogni compito.

Pertanto le 3 cifre univocamente assegnate ad ogni compito consentivano potenzialmente l'esatta individuazione dell'elaborato del singolo candidato, facendo sì che fosse facilmente conoscibile la paternità delle prove.

Il che non risulta sconfessato dalla verifica della documentazione trasmessa da ANSFISA a seguito dell'esercizio del diritto di accesso circa le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento correzione e valutazione.

In assenza di una specifica verbalizzazione in punto di abbinamento candidato-elaborato, può lecitamente dubitarsi dell'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del principio dell'anonimato e si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità dei compiti, avvalorata dalla circostanza che i candidati sono stati invitati a lasciare in vista per ore il proprio documento di identità sul banco accanto ai codici di identificazione.

La correzione successiva allo scioglimento dell'anonimato costituisce una violazione del principio di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento dell'Amministrazione (*ex art. 97 Cost. e art. 1 l. 241/1990*), nonché del principio di uguaglianza *ex art 3 Cost.*, dal momento che alcuni dei concorrenti potrebbero aver tratto vantaggio indebito dalle correzioni in analisi, a danno di tutti gli altri concorrenti.

Il che contribuisce ad inficiare la veridicità e la bontà dell'intera graduatoria nazionale, in un contesto in cui un solo punto può mutare l'esito relativo all'intera procedura, alla luce delle prove successive.

Già si è ricordata la granitica Giurisprudenza che rimarca l'essenzialità del requisito dell'anonimato nell'ambito dei concorsi pubblici, come fosse *“diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni”*... *“... principio dell'anonimato delle prove scritte da valutare, la cui "cogenza" non può essere messa in discussione, giacché esso "assicura l'indipendenza di giudizio dell'organo valutativo"...* *“gli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia sono copiosi e si caratterizzano, fra l'altro, per una applicazione rigorosa e sempre più esplicita della regola dell'anonimato nelle procedure concorsuali nelle quali sia presente una prova scritta”* (*ex multis* Consiglio di Stato sent. n. 1071 del 2000, sent. n. 4925 del 2007).

Più recentemente, anche il T.A.R. Lazio ha ripreso l'impostazione del Consiglio di Stato in materia, affermando che *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque*

garantendo la par condicio tra i candidati” e ha concluso che “tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale e incondizionata, mirando in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti” – T.A.R. Lazio, sent. n. 1988 del 2018.

In conclusione, si rappresenta il rischio di una palese violazione di legge nonché dei principi costituzionali in materia di buon andamento ed imparzialità della Amministrazione, nonché il rischio anche di una violazione dei principi basilari del procedimento amministrativo di cui all’art. 1 l. 241/1990 in materia di trasparenza ed imparzialità. E dunque il rischio di una violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Il che rischia di delegittimare le valutazioni di merito della Commissione nei confronti dei candidati tutti, non solo del ricorrente, e quindi di inficiare l’intera procedura.

Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione. E’ quanto è stato stabilito dal Consiglio di Stato, sez. Plenaria, sentenza 9 ottobre - 20 novembre 2013, n. 26, che inoltre sancisce: (1) *Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati; tale criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.* (2) *Qualora l’Amministrazione si scosta in modo percepibile dall’osservanza delle norme in materia di anonimato delle prove scritte di concorso, si determina una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall’attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse; mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.*

III - VIOLAZIONE DELL’ART. 9 CO 1 DPR 487 DEL 1994. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Come noto, l’art. 9 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, ‘recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi’ stabilisce che: “Le commissioni

esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime”.

Nel caso che ci occupa la Commissione è composta da un Ingegnere, da un Architetto e da una Docente universitaria in Ingegneria dei trasporti (come emerge dai rispettivi *Curricula Vitae*), mentre **manca** tra i “*tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso*” l’**esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario**, necessario in quanto tra le materie previste dal bando (art. 9 per le prove scritte e art. 11 per le prove orali) vi sono “elementi di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario”.

Del che si è resa conto la stessa Commissione, come risulta dal verbale n. 4 del 21 novembre 2022 (All.): “*la Commissione, relativamente al futuro svolgimento della prova orale, prende atto della necessità di acquisire ulteriori professionalità sulla base delle materie previste dall’art. 11 del bando di concorso. ANSFISA, pertanto, metterà a disposizione della Commissione d’esame le seguenti figure professionali: un esperto di lingua inglese, un esperto di apparecchiature informatiche e un esperto di diritto amministrativo, costituzionale e comunitario*”.

IV - VIOLAZIONE DELL’ART. 9 CO 4 DPR 487 DEL 1994. IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Come noto, l’art. 9 comma 4 del *decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, ‘recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi’* stabilisce che: “*Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso*”.

Nel caso che ci occupa, uno dei componenti nominati della Commissione, l’arch. Maria Lucia Conti, risulta in quiescenza dal 02/12/2018 e quindi da oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando *de quo* risalente al 05/07/2022 (come risulta espressamente dal *Curriculum Vitae* - prot. n. 42831 del 5 ottobre 2022: “*Dal 1 settembre 2017 al 1 dicembre 2018 Direttore generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali - Ministero de Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (DPCM 14 agosto 2017)*”

https://amministrazionetrasparente.ansfisa.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2228314050700_OCV_Maria+Lucia+Conti.pdf

Pertanto la Commissione risulta illegittimamente composta e la irregolare composizione della stessa rende tutta la procedura illegittima e conseguentemente annullabile.

Istanza cautelare.

Nelle more della definizione nel merito del presente gravame, il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie competenze ed inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria del concorso dell'odierno ricorrente, che vanta una competenza professionale ed un *curriculum* di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda il fatto che codesto Ecc.mo TAR abbia di recente riconosciuto in casi analoghi, ad esempio, che *“la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)”* (così, tra i molti, il decreto cautelare monocratico n. 916 del 12 febbraio 2022).

Parimenti, è stato ritenuto in altro caso *“di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione ‘con riserva’ del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa”* (così, tra le molte, l'ordinanza cautelare di codesta Ecc.ma Sezione, n. 792 del 9 febbraio 2022).

Inoltre è stato espressamente chiarito che *“la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessata al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio alla medesima spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi)”*.

All'esito della corretta e completa valutazione della documentazione concorsuale, il ricorrente potrebbe avere diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto (come codesto

Ecc.mo TAR ha già avuto occasione di disporre nei precedenti sopra menzionati) l'ammissione del ricorrente, in via cautelare, a sostenere le prove orali ai fini dell'utile posizionamento nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto Ecc.mo Collegio, in accoglimento del ricorso, voglia disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi, disponendo **l'ammissione di parte ricorrente alla successiva prova orale**, secondo i motivi di ricorso.

Con vittoria di spese e compensi e rimborso del contributo unificato.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. all'indirizzo PEC: danielaricciuti@ordineavvocatiroma.org oppure al numero di fax 06-6792922.

Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Si dichiara, ai fini fiscali, che la presente controversia attiene a concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Si produrranno documenti come da separato indice.

Salvis iuribus.

Con osservanza.

Roma, 20.07.2023

avv. Daniela Ricciuti